**Cos'è**

La Scia per agibilità attesta l’esistenza, in un immobile, delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, la conformità degli impianti installati e degli interventi edilizi realizzati al progetto approvato.

Deve essere sempre presentata in caso di interventi di nuova costruzione, di ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali ed in tutti i casi di interventi su edifici esistenti che hanno modificato le condizioni predette.
La Scia deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori.

Può anche essere parziale, cioè riguardare:

1. singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che siano funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti riferiti alle parti comuni;
2. singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

La mancata presentazione della Scia determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
Dall’11 dicembre 2016, la presentazione della Segnalazione certificata di agibilità sostituisce la richiesta del certificato di agibilità e la attestazione di agibilità, come disposto dal [D. Lgs 222 del 25/11/2016](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-26&atto.codiceRedazionale=16G00237&isAnonimo=false&normativi=true&tipoVigenza=originario&tipoSerie=serie_generale&currentPage=1), che ha modificato il DPR 380/2001.

 **Requisiti**

Di norma la Scia è inviata dal titolare del permesso di costruire o da chi ha presentato la Scia.
Non sussistono, però, limitazioni al diritto di presentarla, che può essere esercitato da chi ne ha effettivamente interesse (ad esempio il nuovo proprietario dell’immobile).

**Quanto costa**